

PART-TIME

Come ogni anno il 15 marzo scade la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale della scuola. La stessa data vale anche per coloro che concludono il biennio di permanenza in part-time nell'a. sc. 2012/2013 e che desiderano revocare tale tipo di rapporto di lavoro.

Il tempo parziale si può realizzare:

- a) Con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**);
- b) Con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**);
- c) Con articolazione risultante dalla combinazione delle due modalità (**Tempo parziale misto**).

Le ore residue di insegnamento che si rendono disponibili dopo la costituzione di posti part-time, sono utilizzabili per l'adeguamento all'organico di fatto, per le utilizzazioni e per la stipula di contratti a tempo determinato anche da parte dei Capi d'istituto.

Per il diritto al trattamento pensionistico il periodo di tempo prestato in part-time si valuta come servizio a tempo pieno, mentre l'ammontare del trattamento pensionistico viene computato in proporzione all'orario effettivamente svolto.